

**REGOLAMENTO (CE) N. 897/97 DELLA COMMISSIONE****del 20 maggio 1997****che modifica il regolamento (CEE) n. 2826/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle uova, della carne di pollame e dei conigli nei dipartimenti francesi d'oltremare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,considerando che con il regolamento (CEE) n. 2826/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92<sup>(4)</sup>, sono stati fissati i massimali degli aiuti per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in uova da cova, pulcini da riproduzione e conigli riproduttori originari del resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo conto in particolare dei costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, delle condizioni determinate dalla posizione geografica dei dipartimenti francesi d'oltremare e della base dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi per gli animali o i prodotti di cui trattasi;

considerando che l'applicazione delle suddette regole e dei suddetti criteri all'attuale situazione dei mercati nei

settori delle uova, delle carni di pollame e dei conigli induce a modificare gli importi dell'aiuto;

considerando che, d'altro canto, è opportuno disporre che l'aiuto per l'approvvigionamento in conigli riproduttori di razza pura si applichi a tutti gli animali di questa categoria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2826/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 285 del 30. 9. 1992, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.